

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4593

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Disposizioni per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell’ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale

Presentata il 20 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nostro Paese ha beni architettonici e ambientali di immenso valore e vanta paesaggi di grande bellezza da valorizzare attraverso interventi mirati come prevede la presente proposta di legge. A tali fini è istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell’ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le risorse del Fondo sono destinate alle regioni per la predisposizione e l’attuazione di progetti per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali attraverso il recupero di immobili pubblici e privati situati lungo percorsi di particolare pregio storico-religioso o turistico al fine di incentivare e favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale soprattutto a fini turistici.

Ad esempio, nella regione Sicilia si trovano un grande numero di beni architettonici e ambientali da valorizzare e percorsi di grande valore turistico e storico da favorire con progetti innovativi che possano, da un lato, salvaguardare l’ambiente e, dall’altro, creare un volano per lo sviluppo turistico-ricettivo che può incidere positivamente sulla crescita economica, sociale e occupazionale.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede la predisposizione di un Piano generale degli interventi per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali indicati dalle regioni da finanziare con il Fondo per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a creare percorsi ciclabili e pedonali che possano favorire un turismo sostenibile, nonché per la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione e di risanamento conservativo di immobili di valore

storico-artistico di proprietà pubblica e privata localizzati lungo questi percorsi.

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge indica le finalità che il provvedimento si propone di perseguire individuate nella valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell'ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale mediante il recupero, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili pubblici o privati situati lungo percorsi sui quali possono essere realizzati percorsi ciclopedonali così da promuovere una forma di turismo ecosostenibile e lento.

L'articolo 2 prevede la approvazione e l'aggiornamento del Piano generale degli interventi, redatto entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, con valenza triennale, ma del quale si prevede l'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno. Tale Piano dovrà essere realizzato sulla base di progetti presentati da parte delle regioni.

Al fine di finanziare gli interventi contenuti nel Piano la proposta di legge istituisce, all'articolo 3, un apposito Fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al Fondo è attribuita una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro annui, a partire dal 2018.

L'articolo 4 disciplina i requisiti in base ai quali è definita la priorità degli interventi inseriti nel Piano generale.

L'articolo 5 prevede che le regioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, presentino al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i progetti dei nuovi interventi che si intendono realizzare e dei quali si chiede l'inserimento nel Piano generale in sede di aggiornamento annuale. L'articolo

stabilisce, inoltre, che in sede di prima attuazione le regioni predispongano l'elenco degli interventi per i quali chiedono l'accesso ai finanziamenti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Al fine di velocizzare l'iter procedurale, si prevede che gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni per la realizzazione dei progetti sono acquisiti mediante convocazione di una conferenza di servizi. Sui progetti presentati dalle regioni può intervenire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; se non si esprime entro tre mesi dal ricevimento del progetto esso si intende approvato. I termini dello svolgimento delle procedure burocratiche sono perentori e disciplinati secondo le regole del silenzio-assenso al fine di assicurare la massima celerità ai procedimenti amministrativi che spesso intralciano l'effettiva realizzazione delle opere necessarie per lo sviluppo e la crescita del Paese.

L'articolo 6 prevede la possibilità, per le regioni, di promuovere con propri fondi iniziative tese a sviluppare la mobilità ciclistica e pedonale a fini turistici.

L'articolo 7 disciplina la predisposizione e la definizione di piani di mobilità ciclistica e pedonale da parte dei comuni e delle città metropolitane.

L'articolo 8 dispone che la manutenzione dei beni architettonici e ambientali, dei percorsi e delle relative infrastrutture individuati dalla legge sia di competenza degli enti proprietari del territorio interessato.

L'articolo 9 reca le norme per la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata a valorizzare i beni architettonici e ambientali attraverso il recupero, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione di immobili pubblici e privati situati lungo percorsi di particolare pregio storico-religioso o turistico al fine di incentivare e favorire lo sviluppo della mobilità turistica sostenibile ciclistica e pedonale anche mediante la realizzazione di infrastrutture locali di rete e di servizi.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, al fine di realizzare le finalità di cui al comma 1, adottano misure volte a rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale e delle relative infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità nel territorio nazionale e a pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità sostenibile accessibile a tutti i cittadini dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

ART. 2.

(Piano generale triennale degli interventi per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell'ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Piano generale triennale degli interventi per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell'ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale, di seguito denominato « Piano generale ».

2. Il Piano generale:

a) individua gli interventi da realizzare sulla base delle indicazioni delle regioni;

b) stabilisce, sulla base delle motivazioni fornite dalle regioni proponenti, l'ordine di priorità di esecuzione degli interventi da realizzare;

c) definisce lo schema di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate annualmente alle regioni per la realizzazione degli interventi;

d) detta gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, concernenti le infrastrutture relative agli interventi;

e) individua gli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, da adottare per la realizzazione degli interventi.

3. Il Piano generale è aggiornato annualmente. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con decreto emanato ai sensi del comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno.

ART. 3.

(Fondo per la valorizzazione dei beni architettonici e ambientali nell'ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale).

1. Per la realizzazione del Piano generale è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per la valorizzazione di beni architettonici e ambientali nell'ambito dello sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale, di seguito denominato « Fondo », da destinare a inter-

venti di recupero, conservazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio di immobili pubblici o privati situati lungo percorsi di particolare pregio storico-religioso, nonché alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a favorire la mobilità di pedoni e ciclisti.

2. Al Fondo è attribuita una dotazione annua di 100 milioni di euro, per gli anni 2018, 2019 e 2020, da assegnare alle regioni sulla base della priorità degli interventi definita dal Piano generale.

ART. 4.

(Interventi prioritari).

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo sono considerati prioritari gli interventi inseriti nel Piano generale che prevedono:

a) il restauro e il risanamento conservativo di immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica o privata ai fini della tutela del paesaggio nonché del ripristino e del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

b) la manutenzione, la conservazione e la messa in sicurezza ai fini della fruibilità pubblica di beni di interesse storico, artistico o ambientale presenti nel territorio interessato, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici o privati cittadini;

c) l'adeguamento del sistema di ricettività turistica finalizzato allo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale e, in particolare, al recupero dei manufatti di interesse storico-architettonico;

d) la valorizzazione di zone situate in aree protette nazionali o regionali volta a incentivare la loro fruizione turistica.

ART. 5.

(Progetti delle regioni).

1. Le regioni provvedono, di concerto con gli enti locali territorialmente interessati, a presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro

il 31 gennaio di ogni anno, i progetti degli interventi per i quali è chiesto l'inserimento nel Piano generale.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, per la predisposizione del Piano generale, le regioni provvedono a presentare i propri progetti entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

3. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi.

4. I progetti di cui al presente articolo si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data del loro ricevimento, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non esprime il proprio dissenso, per difformità al Piano generale, ovvero non richiede motivatamente alla regione di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi la regione trasmette nuovamente il progetto modificato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sessanta giorni. Esso si intende approvato qualora il Ministero stesso non lo respinga entro i successivi trenta giorni.

5. L'approvazione dei progetti secondo le modalità di cui al presente articolo costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 6.

(Politiche autonome delle regioni).

1. Le regioni, oltre ai progetti presentati ai sensi dell'articolo 5 e finanziati con le risorse del Fondo, possono promuovere, con propri fondi, politiche dirette a rafforzare e sviluppare la mobilità ciclistica e pedonale a fini turistici in conformità a quanto previsto dalla presente legge, nonché a incentivare il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutiliz-

zate e di vecchi manufatti stradali in disuso ove risultino funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla medesima legge.

ART. 7.

(Piani per la mobilità ciclistica e pedonale dei comuni e delle città metropolitane).

1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e definiscono piani per la mobilità ciclistica e pedonale finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari per migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, in coerenza con quanto previsto dal Piano generale.

2. I piani di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.

ART. 8.

(Manutenzione).

1. La manutenzione dei beni architettonici e ambientali, dei percorsi per la mobilità ciclistica e pedonale e delle relative infrastrutture, individuati ai sensi della presente legge, è posta a carico degli enti proprietari del territorio interessato. La regione competente, nell'ambito delle risorse del Fondo, garantisce l'erogazione di appositi contributi.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2017, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

